

COMUNE DI VALDAONE

PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2017

SOMMARIO

TITOLO I - GENERALITA'

- ART. 1 RETE DI DISTRIBUZIONE
- ART. 2 ENTE GESTORE DEL SERVIZIO
- ART. 3 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO
- ART. 4 MODALITA' DELLA FORNITURA
- ART. 5 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
- ART. 6 DIVIETO DI RIVENDITA
- ART. 7 TIPI DI FORNITURA

TITOLO II - FORNITURE AD USO PUBBLICO -

- ART. 8 IMPIANTO PER USO PUBBLICO
- ART. 9 INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO E MISURATORE DELL'ACQUA
- ART. 10 PRELIEVI ABUSIVI

TITOLO III - FORNITURE AD USO PRIVATO -

CAPO I NORME GENERALI

- ART. 11 CONCESSIONE DELL'ACQUA POTABILE
- ART. 12 IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE
- ART. 13 CATEGORIA DI FORNITURA AD USO PRIVATO
- ART. 14 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE
- ART. 15 FORNITURE STRAORDINARIE DA BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE
- ART. 16 GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE
- ART. 17 MODALITA' RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO
- ART. 18 ALLACCIAMENTO AL CIVICO ACQUEDOTTO
- ART. 19 MODALITA' PER OTTENERE LA FORNITURA
- ART. 20 DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 21 DISDETTA
- ART. 22 VOLTURA DELL'UTENZA
- ART. 23 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

TITOLO IV - NORME TECNICHE

CAPO I - NORME PER IMPIANTI ESTERNI

- ART. 24 NORME PER L'ESECUZIONE DELLE DERIVAZIONI DI UTENZA
- ART. 25 MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE
- ART. 26 INTERVENTI E OPERE PER LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI ESTERNI
- ART. 27 INTERRUZIONI DEL SERVIZIO
- ART. 28 RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA PRESA
- ART. 29 INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONI DELL'UTENTE

CAPO II - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA -

- ART. 30 MISURA DELL'ACQUA
- ART. 31 PAGAMENTI
- ART. 32 APPARECCHI DI MISURA
- ART. 33 OBBLIGO INSTALLAZIONE CONTATORI
- ART. 34 POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA
- ART. 35 GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA ED ACCESSORI
- ART. 36 VERBALI DI POSA DEL CONTATORE
- ART. 37 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE
- ART. 38 LETTURA DEI MISURATORI
- ART. 39 IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE
- ART. 40 VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

CAPO III - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

- ART. 41 INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE
- ART. 42 COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED ACCESSORI
- ART. 43 PRESE DI TERRA
- ART. 44 POMPE DI SOLLEVAMENTO
- ART. 45 SERBATOI
- ART. 46 MODIFICHE
- ART. 47 PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'
- ART. 48 VIGILANZA

TITOLO V- DISPOSIZIONI VARIE -

- ART. 49 SPESE VARIE
- ART. 50 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE
- ART. 51 OBBLIGATORIETA'
- ART. 52 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE
- ART. 53 ABROGAZIONI
- ART. 54 MODIFICHE AL REGOLAMENTO
- ART. 55 SANZIONI
- ART. 56 PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 57 TARIFFE DI VENDITA DELL'ACQUA
- ART. 58 NORME TRANSITORIE

ALLEGATO A SCHEMA DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO I - GENERALITA'

ART. 1 RETE DI DISTRIBUZIONE

1. La rete di distribuzione può essere pubblica o privata.
2. **La rete di distribuzione pubblica, detta anche rete principale**, è costituita dal complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato, e relative apparecchiature ed elementi, che, partendo dalle sorgenti, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
3. La rete principale è di proprietà del Comune e può subire le modificazioni che vengono ritenute opportune per adeguarla alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.
4. **La rete di distribuzione privata, detta anche derivazione di utenza (o presa)**, è costituita dal complesso delle tubazioni e apparecchiature idrauliche, escluso il contatore, comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e l'utenza privata (questa compresa).
5. **La derivazione di utenza si distingue in impianti esterni e impianti interni:**
 - **per impianto esterno** si intende l'insieme delle tubazioni, delle apparecchiature (ad esclusione del contatore) e degli accessori relativi posato o realizzato sul suolo di proprietà pubblica e/o privata, che rende possibile l'alimentazione degli impianti interni degli utenti.
 - **per impianto interno** si intende il complesso delle tubazioni all'interno dei muri perimetrali dell'edificio con le eventuali diramazioni nelle aree di pertinenza, ad esclusione del contatore.
6. Esecuzione, esercizio e manutenzione della rete privata è a carico dell'utente.

ART. 2 ENTE GESTORE DEL SERVIZIO

1. Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base alla vigente legislazione per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune.

ART. 3 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

1. Sono di competenza del Comune gestore del servizio, la manutenzione e la pulizia dell'acquedotto, ovvero della rete principale e relative apparecchiature, comprese le condotte esterne ai nuclei abitati (captazioni, adduttrici, ecc.) nonché l'effettuazione di periodiche ispezioni a tutte le opere di presa e alle condutture.
2. Sono di competenza del Comune anche i compiti di controllo igienico-sanitario della qualità dell'acqua destinata ad uso potabile, secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
3. Nel momento in cui il Comune intervenga per una rottura sulla proprietà pubblica e qualora la rottura stessa risulti sulla derivazione di utenza, il Comune (con propri incaricati) potrà provvedere alla riparazione addebitando le relative spese all'utente interessato, previa comunicazione scritta. Peraltro, l'utente potrà decidere di provvedere direttamente (con spese a suo carico) e dovrà tempestivamente eseguire i lavori con l'intervento di un proprio tecnico professionale ai sensi della Legge nr. 46/1990 e ss.mm. ed alla presenza di un incaricato del Comune.
4. Nel caso in cui il Comune debba intervenire per manutenzioni o riparazioni sulla rete principale posta su proprietà privata, dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione dei proprietari dei terreni. Qualora il Comune non sia in grado di rintracciare i proprietari ed in presenza di un'urgenza improrogabile, al fine di evitare perdite ulteriori o danni alla proprietà privata, è autorizzato ad intervenire d'ufficio all'esecuzione dei lavori di ripristino.

ART. 4 MODALITA' DELLA FORNITURA

1. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.
2. Condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti per particolari motivi di ordine tecnico.

ART. 5 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

1. La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.
2. Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.

ART. 6 DIVIETO DI RIVENDITA

1. E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

ART. 7 TIPI DI FORNITURA

1. Le forniture si distinguono in:
 - a) Forniture per uso pubblico,
 - b) Forniture per uso privato.

TITOLO II - FORNITURE AD USO PUBBLICO ~

ART. 8 IMPIANTO PER USO PUBBLICO

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
 - a) le fontane e fontanine pubbliche;
 - b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
 - c) le bocche da incendio pubbliche.

ART. 9 INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO E MISURATORE DELL'ACQUA

1. L'installazione degli impianti di cui all'articolo precedente viene eseguita dal Comune.
2. Per gli usi di cui alle lettere a) e b) potrà avvenire a deflusso continuo modulato.
3. Per gli usi di cui alla lettera c) l'erogazione è a deflusso libero.

ART. 10 PRELIEVI ABUSIVI

1. E' fatto divieto di prelevare acqua da tutti gli impianti pubblici di cui all'art. 8 del presente Regolamento, per scopi diversi da quelli cui sono adibiti.
2. E' fatto divieto di applicare alla bocca delle fontane e fontanine pubbliche cannelle di gomma o di altro materiale equivalente.
3. E' fatto assoluto divieto di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.
4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono ammessi prelievi eccezionali debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
5. In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle lettere a) e b) dell'art. 8.

TITOLO III - FORNITURE AD USO PRIVATO -

CAPO I NORME GENERALI

ART. 11 CONCESSIONE DELL'ACQUA POTABILE

1. Il Comune, entro il limite del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile, e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per gli usi previsti dal presente Regolamento.
2. Hanno diritto alla fornitura dell'acqua i proprietari degli immobili, gli affittuari e gli altri soggetti aventi idoneo titolo.
3. Per ottenere la fornitura di acqua potabile il proprietario deve presentare richiesta su modulo apposito al Comune ai sensi del successivo articolo 17.
4. Nell'evasione delle richieste di allacciamento è in ogni caso assicurata priorità alla fornitura per uso potabile domestico.
5. Qualsiasi concessione è subordinata al versamento del diritto di allacciamento nell'importo una tantum stabilito nell'allegato A al presente Regolamento. Tale somma potrà essere variata con provvedimento della Giunta comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe annuali, senza modificare il presente regolamento.
6. Il diritto di allacciamento è da applicarsi ad ogni singola utenza.

ART. 12 IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Ad ogni utenza sarà assegnato un contatore e dovrà essere separata dalle altre utenze. E' considerata utenza ogni unità abitativa o unità d'uso (intesa come insieme di locali adibiti a destinazione diverse da quelle residenziali) distinta da tariffe diverse come evidenziate nell'allegato A al presente regolamento.
2. In caso di costruzione di nuovi edifici o di ristrutturazione/risanamento (totale) di edifici già esistenti, l'utente dovrà concordare con gli Uffici Comunali competenti la creazione di pozzetti esterni (privati o pubblici) per la collocazione dei contatori da installarsi, per consentire un facile accesso alle ispezioni del Comune.
3. Per edifici esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile separare le diverse utenze, sarà ammesso:
 - a) nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata dall'amministratore del condominio stesso, il quale ne risponde ai sensi di Legge;
 - b) nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, il Comune può ugualmente concedere la fornitura mediante una sola derivazione, sempre che i proprietari stipolino un unico contratto e rispondano solidamente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.
 - c) nel caso di due tipi di utenze diverse tra loro per natura (uso civile domestico e uso produttivo), il consumo potrà essere ripartito in base a quanto stabilito dall'utente stesso o in assenza verrà ripartito in ugual misura. Rimane comunque facoltà dell'utente regolarizzare le due utenze con l'installazione di due distinti contatori.
4. In particolari casi, a giudizio insindacabile del Comune, per ragioni tecniche, può farsi luogo a più utenze per ogni singolo proprietario o condominio nel numero che verrà stabilito dal Comune stesso.
5. Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.
6. Eventuali forniture provvisorie, per esigenze eccezionali e specifiche, potranno essere conteggiate anche a forfait.

ART. 13 CATEGORIA DI FORNITURA AD USO PRIVATO

1. Le utenze di acqua potabile ad uso privato e pubblico sono distinte secondo i seguenti usi:
 - A) USO DOMESTICO con o senza scarico in fognatura:

Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata al diretto soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze contigue quali: cortili, anditi, orti, animali inservienti direttamente la stessa se non attivata un apposito contatore per l'uso di cui al punto b)
 - B) USO NON DOMESTICO con o senza scarico in fognatura:

Si considera destinata ad uso non domestico l'acqua utilizzata al diretto soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici.

 - B1) Uso per innaffiamento e/o scopo edilizio (senza scarico in fognatura):

Si considerano tali le utenze quelle esclusivamente attivate per l'innaffiamento di giardini ed orti privati contigui all'abitazione e quelle temporaneamente utilizzate nel periodo di risanamento/ristrutturazione dell'edificio interessato che non è abitato.
 - B2) Uso agricolo irriguo:

Si considerano tali impieghi destinati esclusivamente ad uso agricolo irriguo (attività agricole).
 - B3) Uso produttivo:

Si considera destinata a scopo produttivo l'acqua utilizzata per le attività economiche e gli enti pubblici, le istituzioni scolastiche, assistenziali, etc..

B4) Uso allevamenti animali:

Si considera destinata ad uso allevamento bestiame l'acqua utilizzata dagli agricoltori regolarmente iscritti all'Albo Provinciale dei Coltivatori diretti per l'attività di allevamento bestiame.

ART. 14 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

1. Per l'alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.
2. L'utente dovrà adempiere a quanto previsto dall'articolo 17 e 18 del presente Regolamento.
3. L'utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche da incendio e, se necessario, copia della relativa approvazione dell'Ispettorato Provinciale Antincendi. Nel caso di variazioni non concordate, il Comune ha diritto ad applicare all'utente, a titolo penale, per ogni bocca di incendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.
4. Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.
5. L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificatamente previsti nel contratto.
6. Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore, affinché possa provvedersi alla risigillatura i cui costi verranno addebitati all'utente.
7. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.
8. Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito ai sensi dell'articolo 57 del presente Regolamento.

ART. 15 FORNITURE STRAORDINARIE DA BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

1. Il Comune a proprio insindacabile giudizio e stabilendone la durata e le modalità può consentire l'utilizzo di bocche antincendio private per altri usi, con il consenso del proprietario.

ART. 16 GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE

1. Nella logica di razionalizzare l'impiego delle risorse idriche, favorendo il riutilizzo delle acque meteoriche, con il presente articolo si definiscono i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la concessione, la graduazione e l'erogazione delle agevolazioni per l'approntamento e l'installazione di impianti per il recupero dell'acqua piovana.
2. La concessione delle contribuzioni potrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni e/o parametri.

a) Lavori ammessi a contributo

La contribuzione potrà interessare gli impianti per il recupero dell'acqua piovana, costituiti da sistemi di captazione, filtratura e accumulo delle acque meteoriche (con vasche interrate di almeno 3.000 litri), provenienti dalla copertura degli edifici, così come degli spazi chiusi ed aperti, nonché da una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque, all'interno e all'esterno dell'organismo edilizio.

L'impianto per il recupero dell'acqua piovana dovrà estendersi, in termini di collegamento tecnologico e funzionale, ad almeno uno dei seguenti servizi minimi:

- annaffiatura delle aree verdi e lavaggio delle aree pertinenziali pavimentate e non;
- alimentazione delle cassette di scarico dei wc;
- usi tecnologici relativi (ad esempio sistemi di climatizzazione passiva/attiva, ecc.).

b) Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi i soggetti titolari di idoneo titolo sull'immobile (proprietari o titolari di altro diritto reale).

c) L'importo contributivo concesso è fissato in Euro 500,00

Nel caso di concessioni aventi per oggetto più unità immobiliari il contributo è concesso solo per quelle che dimostrino la realizzazione autonoma dell'impianto in parola o, in alternativa, è concesso per un solo impianto condominiale; nel caso di più impianti dovrà essere presentata idonea relazione dimostrante la superficie ricettiva minima per ogni cisterna.

d) Stanziamento complessivo

In applicazione all'iniziativa di cui al presente articolo, viene fissato un limite di 10 (dieci) domande all'anno. Si precisa che le eventuali richieste inevase, potranno essere ammesse a contributo nell'anno successivo.

e) Priorità

I contributi sono concessi secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, attestato dal protocollo.

f) Modalità di presentazione della documentazione

La domanda per la concessione del contributo dovrà essere presentata dal proprietario dell'immobile e/o dell'edificio in cui verrà realizzato l'impianto per il recupero dell'acqua piovana, all'ufficio tecnico comunale.

La domanda dovrà essere completa della seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza di un idoneo titolo comprovante la proprietà degli immobili e/o degli edifici sui quali troverà approntamento l'impianto per il recupero dell'acqua piovana.
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il richiedente attesti di essere in possesso di idoneo titolo edilizio per la realizzazione delle opere;
- elaborati progettuali, completi di estratto mappa, schemi a rete e tecnologici per illustrare compiutamente l'impianto per il recupero dell'acqua piovana;
- relazione tecnica del progettista;
- computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera dell'impianto;

g) Non cumulabilità

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con eventuali altre sovvenzioni concesse in base a leggi provinciali, regionali e nazionali in materia di razionalizzazione e recupero delle acque piovane.

h) Modalità di liquidazione

La liquidazione del contributo potrà essere effettuata dopo l'ultimazione dei lavori e previa presentazione, all'ufficio tecnico comunale, della documentazione che segue:

- domanda di liquidazione firmata dal richiedente;
- copia delle fatture quietanzate relative alla spesa sostenuta, con indicazione di tutte le quantità e dei prezzi unitari;
- certificato di conformità e idoneità, sottoscritto da ditta abilitata, ai sensi della normativa vigente;
- fotografie dell'impianto durante la fase cantieristica e al termine dell'approntamento;
- altra documentazione eventualmente richiesta.

i) Controlli

L'ufficio tecnico comunale, farà dei controlli a campione sia delle domande che dei lavori eseguiti

3. Qualora l'utilizzo delle acque piovane prevedono lo scarico in pubblica fognatura, l'impianto di cui al presente articolo, dovrà essere dotato di misuratore ai fini del canone di fognatura e depurazione.

ART. 17 MODALITÀ RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO

1. Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero, il proprietario dell'immobile, il numero e tipo di unità servite.
2. Alla domanda deve essere allegata una planimetria in scala da cui risulti l'ubicazione dell'utenza, il percorso delle tubazioni, la tipologia e le caratteristiche dell'impianto esterno.
3. Il richiedente del servizio dovrà rispettare quanto disposto dall'art. 48 del DPR 380/2001 per quanto riguarda l'erogazione di servizi pubblici.
4. Ove il richiedente non sia il proprietario della casa, dovrà essere allegata alla domanda la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.
5. Se per servire l'utenza si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, sarà cura del richiedente premunirsi dei necessari assensi.
6. E' facoltà del Comune confermare o modificare per ragioni tecniche quanto indicato nel comma 2.
7. Si intendono tacitamente regolarizzati gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 18 ALLACCIAMENTO AL CIVICO ACQUEDOTTO

1. L'utente si impegna ad osservare le seguenti disposizioni:
 - a) eseguire le opere in perfetta regola d'arte secondo le istruzioni che verranno impartite dall'ufficio tecnico comunale. All'uopo prima di interrare le tubazioni dovrà essere accertata la regolare esecuzione dei lavori da parte dell'ufficio tecnico comunale (tramite un addetto incaricato), previa espressa richiesta di sopralluogo da presentare allo stesso;
 - b) arrecare il minor danno possibile alle opere stradali e alla proprietà privata;
 - c) provvedere, ad opere ultimate, al perfetto ripristino dello sede stradale. Tale operazione dovrà essere ripetuta per eventuali ulteriori cedimenti del terreno che dovessero compromettere il livello stradale. Qualora l'intervento di ripristino del suolo pubblico avvenga da parte del Comune, l'utente è tenuto a corrispondere l'intero importo sostenuto dall'amministrazione;
 - d) prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere versato al Comune, se richiesto, l'eventuale importo stabilito a titolo di deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori. Tale cauzione verrà restituita dopo che sarà accertata la perfetta esecuzione delle opere di ripristino e non oltre sei mesi da tale ripristino;

- e) chiedere l'ordinanza al Sindaco per l'eventuale chiusura della strada;
- f) assumere ogni onere e responsabilità per danni che dovessero venire arrecati ad impianti tecnologici di proprietà pubblica o privata;
- g) dovranno inoltre, essere rispettate le norme di cui all'art. 21 del D.Lgs. nr. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) nonché dall'articolo 30 del relativo regolamento di attuazione approvato con DPR nr. 495/1992. In particolare chi esegue lavori o deposita materiale sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta dei veicoli e di pedoni deve:
 - adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte;
 - provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli;
 - chiedere agli uffici comunali competenti eventuali autorizzazioni/concessioni per occupazione del suolo pubblico se dovuto.

ART. 19 MODALITA' PER OTTENERE LA FORNITURA

1. Per utilizzare l'acqua l'utente deve sottoscrivendo l'apposito contratto di somministrazione di acqua potabile, dal quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero, il proprietario dell'immobile, il numero e tipo di unità servite ai fini del calcolo del canone.

ART. 20 DURATA DEL CONTRATTO

1. Ogni contratto di fornitura d'acqua è revocabile da parte del Comune per motivi d'interesse pubblico, in qualunque momento previo congruo preavviso e senza indennità.
2. Il contratto ha la durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dell'anno stesso. Alla scadenza si intende tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da parte dell'utente.
3. Resta salvo in ogni caso quanto disposto dall'articolo successivo.

ART. 21 DISDETTA

1. L'utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione scritta al Comune per ottenere la lettura finale e, se necessario, la chiusura con sigillo del misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e della quota fissa fino al momento della chiusura.
2. Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione di acqua potabile, resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante, per consumi di acqua, della quota fissa e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.
3. I misuratori chiusi per cessata fornitura d'acqua possono essere rimossi a criterio del Comune.
4. Qualora l'utente impedisse l'accesso agli incaricati del Comune per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione, il Comune avrà il diritto d'azione giudiziaria in sede civile e penale.
5. L'utente che chiede la disdetta del contratto di fornitura d'acqua sarà tenuto al rimborso di tutte le spese (oneri per l'intervento dell'operaio e/o l'intervento di un addetto incaricate e del materiale impiegato, ecc...) che il Comune dovrà sostenere per la sigillatura ed eventuale rimozione del misuratore.
6. Allo stesso modo saranno a carico dell'utente tutte le spese (oneri per l'intervento dell'operaio e/o l'intervento di un addetto incaricate e del materiale impiegato, ecc...) che il Comune dovrà sostenere per la riattivazione della fornitura d'acqua e per l'eventuale installazione del misuratore.

ART. 22 VOLTURA DELL'UTENZA

1. In caso di passaggio dell'utenza a nuovo contraente, quest'ultimo deve effettuare richiesta al Comune per ottenere la stipula di un nuovo contratto per subentro.

ART. 23 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. E' riservato al Comune il diritto di vincolare la fornitura ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

TITOLO IV - NORME TECNICHE

CAPO I NORME PER IMPIANTI ESTERNI

ART. 24 NORME PER L'ESECUZIONE DELLE DERIVAZIONI DI UTENZA

1. Le derivazioni di utenza comprendono l'insieme delle tubazioni e degli accessori relativi che partendo dalla rete principale (pozzetti di derivazione o ramale principale), rende possibile l'alimentazione degli impianti interni.
2. Prima dell'esecuzione dei lavori di derivazione di utenza dovrà essere data comunicazione al Comune allo scopo di consentire le verifiche ritenute opportune per le conformità dei lavori stessi alle domande.
3. Spetta al Comune determinare il diametro e il punto di derivazione della presa ed i diametri nonché l'ubicazione delle diramazioni fino all'impianto interno dell'edificio.
4. Spetta inoltre al Comune autorizzare qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi conduttura.
5. Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione. Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.
6. Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.
7. La posa di tubazione acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.
8. Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.
9. Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.
10. I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 20 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.
11. La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm su percorrenze lungo i muri di sostegno.
12. I tratti di tubazione della derivazione d'utenza, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.
13. Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.
14. Spetta all'utente, in accordo e secondo le indicazioni del Comune, provvedere alle opere necessarie per la realizzazione degli impianti di derivazione, a proprie spese e con propri installatori di fiducia in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi della Legge nr. 46/1990 e ss.mm. e che assumano le responsabilità loro derivanti da eventuali danni a persone o cose causati da deficienze degli impianti da essi eseguiti. Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori devono attenersi alle norme generali esistenti, rilasciando al termine dei lavori la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
15. L'utente dovrà installare prima del contatore apposita valvola a sfera e dopo il contatore, qualora necessario, dovrà installare idoneo sistema di scarico con rubinetto di arresto in metallo inossidabile e idonea valvola di ritegno.
16. L'utente, dove necessario, dovrà installare un riduttore di pressione da posizionarsi fra il contatore ed il rubinetto di arresto.
17. Per le derivazioni al servizio di edifici isolati od ubicate a riupevole distanza rispetto alla rete di distribuzione pubblica il Comune può imporre la formazione di un idoneo pozzetto ispezionabile, nel punto di derivazione, nel quale dovranno essere posizionati gli accessori ed apparecchi di misura di cui ai commi precedenti.

ART. 25 MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

1. Gli interventi di manutenzione, riparazione e rifacimento della rete di derivazione di utenza realizzate su suolo pubblico o privato, sono a totale carico degli utenti, i quali dovranno darne preventiva comunicazione all'ufficio tecnico per gli eventuali accertamenti.
2. Gli stessi andranno eseguiti con il contestuale controllo di un incaricato del Comune.

ART. 26 INTERVENTI E OPERE PER LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI ESTERNI

1. Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e la regolarità degli allacciamenti e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.
2. Nel caso si riscontrino perdite agli impianti privati e gli utenti direttamente interessati non provvedano alla riparazione, il Comune segnalerà l'inconveniente con comunicazione scritta indicando il tempo massimo entro il quale effettuare l'intervento.

3. In caso di rotture su impianti esterni consorziati o su impianti in condominio il Comune provvederà ad informare con le stesse modalità di cui sopra tutti gli utenti interessati.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori di ripristino addebitando le relative spese.
5. Le spese di cui al comma 4, saranno addebitate in parti uguali a tutti gli utenti allacciati a valle del punto di rottura.
6. Qualora il Comune non sia in grado di rintracciare gli utenti interessati o in presenza di un'urgenza improrogabile, al fine di evitare perdite ulteriori o danni alla proprietà privata, è autorizzato ad intervenire d'ufficio all'esecuzione dei lavori di ripristino addebitando le relative spese.
7. Qualora gli interventi di riparazione non vengano effettuati nei tempi prescritti il Comune si riserva la facoltà di sospendere la fornitura d'acqua.
8. Nel caso in cui la derivazione di utenza venisse dismessa su richiesta dell'utente in quanto obsoleta o inidonea, l'utente dovrà eseguire, a proprie spese, tutte le opere necessarie per intercettare il punto di innesto sulla rete principale e provvedere alla sigillatura, previo verifica da parte di un incaricato del Comune.
9. In deroga al precedente comma, previa autorizzazione del Comune, nel caso in cui non sia tecnicamente possibile intervenire sull'innesto alla rete principale, è ammessa la sigillatura della tubazione ove possibile. Qualora venissero riscontrate perdite dalla tubazione "morta" nel corso degli anni successivi, rimarrà in capo all'utente l'obbligo di intercettarne il guasto e provvedere alla sua tempestiva riparazione con la contestuale verifica da parte di un incaricato del Comune.
10. In presenza di acquedotti privati non gestiti dal Comune, è fatto assoluto divieto collegare le tubazioni a quelle della rete principale o alla derivazione di utenza. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento.

ART. 27 INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

1. L'acqua sarà distribuita continuativamente; il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico o per sopperire ai fabbisogni di emergenza di diminuire la pressione o di sospendere l'erogazione dell'acqua.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzione di deflusso o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori. Pertanto per le utenze che per loro natura richiedono una assoluta, continuità di servizio, gli interessati potranno provvedere, a proprie spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
3. In caso di interruzione prevedibile o per urgenza, il Comune provvederà ad avvertire immediatamente gli utenti con appositi avvisi verbali o scritti.
4. Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.
5. In nessuno di questi casi gli utenti potranno reclamare indennità o riduzione di pagamenti.

ART. 28 RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA PRESA

1. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti i materiali costituenti l'impianto, la derivazione e gli apparecchi del Comune. L'utente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
2. Di norma si intende per costi di riparazione quelle spese che il Comune dovrà sostenere per la riparazione o sostituzione delle tubazioni e/o del contatore, inclusi gli oneri per l'intervento dell'operaio o di un addetto incaricato e del materiale impiegato.
3. In particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo al contatore.
4. L'utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato.
5. L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.
6. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio dell'abuso o per il periodo minimo di un anno nel caso in cui non sia accertabile la data d'inizio dell'abuso medesimo. Resta salvo, comunque, il diritto del Comune di limitare la fornitura o sospendere la stessa e di esperire ogni altra azione a tutela della regolarità del servizio.

ART. 29 INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONI DELL'UTENTE

1. Qualora per ragioni imputabili all'utente, sia necessario intervenire sugli impianti, l'utente è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute per la riparazione.

CAPO II - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO
- APPARECCHI DI MISURA -

ART. 30 MISURA DELL'ACQUA

1. Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore.

ART. 31 PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze deve essere effettuato dall'utente entro i termini e con le modalità indicate nelle bollette che vengono periodicamente emesse.
2. In caso di mancato pagamento il Comune ha diritto di esigere oltre all'importo dovuto anche interessi al tasso legale annuo vigente.
3. Gli eventuali reclami o contestazioni non possono mai autorizzare il differimento o la sospensione del pagamento. Eventuali rimborsi di importi non dovuti saranno effettuati con bollette di rimborso e/o note di accredito. Se il reclamo ed il successivo controllo vengono effettuati prima della scadenza del pagamento, riconosciuto l'errore, il Comune disporrà di proposito.
4. Il mancato pagamento darà facoltà al Comune di limitare la fornitura dell'acqua, salvi i suoi diritti per il pagamento di quanto dovutogli e per la rifusione dei danni eventuali e delle maggiori spese di esazione e di mano d'opera.
5. In casi particolari, a fronte di motivazioni gravi ed oggettive (importo elevato, momentanea difficoltà economica, ...), potrà essere concessa la rateizzazione del dovuto con un minimo di 3 rate ed un massimo di 6 rate con scadenze mensili con l'applicazione degli interessi al tasso legale annuo vigente.

ART. 32 APPARECCHI DI MISURA

1. Gli apparecchi di misura sono di proprietà Comunale, il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune stesso in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.
2. Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno. Nel caso di variazioni di calibro dovuto a variazioni di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso tutte le spese derivanti da detta sostituzione.
3. L'Amministrazione Comunale, in casi eccezionali, potrà autorizzare l'installazione di contatori che rimarranno di proprietà dell'utente con spese a totale carico dell'utente stesso.
4. I contatori devono essere posizionati secondo le caratteristiche tecniche imposte dalla casa costruttrice.

ART. 33 OBBLIGO INSTALLAZIONE CONTATORI

1. Ciascun utente dovrà consentire l'installazione del contatore da parte di personale incaricato dal Comune ed installare di tutti gli accessori di cui al punto 15 e 16 dell'articolo 24 del presente Regolamento.
2. Al fine dell'applicazione dei canoni di fognatura e depurazione l'obbligo di cui al punto 1 è esteso a tutti gli utenti di acquedotti privati allacciati alla pubblica fognatura.
3. Le spese di installazione del contatore sono a carico dell'utente.
4. Sono a carico dell'utente senza possibilità di rivalsa tutti i costi provocati da danneggiamenti alla proprietà privata e o pubblica, strettamente indispensabili per permettere l'installazione dei contatori.

ART. 34 POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

1. Gli apparecchi di misura dovranno essere installati a regola d'arte ed essere collocati di norma nei pozzetti di derivazione o dei collettori se esistenti. Fino a quando il Comune non provvederà al rifacimento della rete di distribuzione pubblica, i contatori dovranno essere collocati in posizione facilmente accessibile in pozzetti ubicati nella proprietà dell'utente a confine della stessa; soltanto in casi particolari di comprovata difficoltà od impossibilità l'Amministrazione potrà autorizzarne l'installazione in luogo diverso (centrali termiche, cantine, altro) e nella posizione ritenuta più idonea.
2. I pozzetti di derivazione di utenza ove vengono posizionati gli apparecchi di misura, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti di idoneo scarico. La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. Se necessario, i pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti. Le dimensioni del pozzetto sono fissate dal gestore sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.
3. I terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito. Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.
4. I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

5. Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal gestore, sono a carico dell'utente.
6. Nei casi in cui è consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici, è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm. Il locale dovrà essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere accessibile al personale del Comune. Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.
7. Il Comune ha comunque la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.
8. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune.
9. La manomissione dei suggelli da parte dell'utente e qualunque operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del comune.
10. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgomberi e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.
11. Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto dal Comune in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico.

ART. 35 GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA ED ACCESSORI

1. L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati, ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo e da possibili manomissioni.
2. Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune che provvederà alle relative riparazioni o sostituzioni, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 28.
3. Nelle zone soggette in maniera particolare al periodo di gelo l'utente dovrà predisporre prima del contatore un apposita saracinesca e dopo il contatore un bypass di uscita dell'acqua verso le acque bianche o altro scarico idoneo, ma non utilizzabile per la raccolta dell'acqua. Detto scarico dovrà essere aperto nel momento in cui l'impianto verrà chiuso per l'inutilizzo dell'immobile.
4. In tutti i casi ed in particolare nelle zone più soggette al gelo, l'utente dovrà premunirsi di isolare termicamente il contatore in maniera idonea, tale da ridurre il rischio di rottura.
5. Nel caso di rottura dell'apparecchio misuratore, verrà accertata da parte dell'ente l'effettiva attuazione dei mezzi precauzionali previsti ai precedenti punti 3 e 4. In caso di mancata adozione di detti accorgimenti tutti i costi sopportati dall'ente per la sostituzione, saranno addebitati all'utente in occasione dell'emissione della prima bolletta.

ART. 36 VERBALI DI POSA DEL CONTATORE

1. All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo predisposto dal Comune nel quale sono indicati tutti i dati per il riconoscimento dell'apparecchio stesso.
2. La messa in opera può essere eseguita dall'utente previa autorizzazione dal Comune, con propri installatori di fiducia in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi della Legge nr. 46/1990 e ss.mm. o dal Comune stesso (operaio comunale o altro incaricato) con spese totalmente a carico dell'utente stesso.
3. In ogni caso il verbale verrà controfirmato dall'incaricato del Comune nel momento in cui verrà apposto il suggello di garanzia dallo stesso.

ART. 37 RIMOZIONE – SOSTITUZIONE – SPOSTAMENTO DEL CONTATORE

1. L'utente può richiedere, in forma scritta, la rimozione per disdetta dell'utenza, la sostituzione o lo spostamento degli apparecchi di misura (per rotture, modifiche all'impianto,...).
2. All'atto della rimozione o della sostituzione o dello spostamento degli apparecchi di misura vengono stesi sugli appositi moduli predisposti dal Comune i relativi verbali firmati dall'utente e dagli incaricati comunali (operaio comunale o altro incaricato/autorizzato) con l'obbligo di indicare le motivazioni e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.
3. Gli apparecchi di misura possono essere rimossi, sostituiti o spostati dal Comune (operaio comunale o altro incaricato) oppure, previa autorizzazione scritta del Comune, dall'utente stesso con propri installatori di fiducia in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi della Legge nr. 46/1990 e ss.mm.. In entrambe i casi le spese sono a totale carico dell'utente stesso.
4. In questo ultimo caso il verbale verrà controfirmato dall'incaricato del Comune nel momento in cui verrà apposto il suggello di garanzia.

ART. 38 LETTURA DEI MISURATORI

1. L'utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti del Comune o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate. Il Comune ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione e di modificarne la periodicità.
2. E' facoltà del Comune effettuare la lettura ad anni alterni. In tal caso, per l'anno in cui non viene effettuata la lettura, sarà addebitato all'utente un consumo pari a quello del periodo precedente e si provvederà a conguaglio con la successiva lettura.
3. Negli anni in cui non viene effettuata la lettura il Comune può in alternativa a quanto fissato al punto 2 inviare a tutti gli utenti un modulo per l'autolettura del contatore. Nel presente caso l'Amministrazione può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle letture o provvedere alla lettura dei contatori per cui non è stato restituito il modulo.
4. Nel caso di impossibilità di effettuare letture per indisponibilità dell'utente l'amministrazione provvederà ad addebitare provvisoriamente un consumo pari a quello più alto registrato nell'ultimo triennio dallo stesso utente, o in caso di mancanza di questi dati, il consumo medio per la categoria d'uso d'appartenenza aumentato del 50%. In entrambi i casi si provvederà a conguaglio una volta che l'utente renderà possibile la verifica del reale consumo.
5. Qualora, per cause imputabili all'utente, non sia stato possibile eseguire due successive letture del contatore può essere disposta la chiusura dell'utenza (previo preavviso con raccomandata A.R.) la quale potrà essere riattivata soltanto dopo l'effettuazione della lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese per la sospensione della fornitura.
6. Il Comune ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

ART. 39 IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

1. Qualora il contatore non sia stato installato, funzioni irregolarmente o cessi di indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo per il relativo periodo in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente o, in mancanza, in base alla media di consumi dei periodi più prossimi a quella di funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente o prendendo in considerazione una struttura analoga che può essere nello stesso comune o in quelli limitrofi.
2. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente o quanto manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 40 VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

1. Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.
2. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.
3. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti al capitolo "Caratteristiche metrologiche" dell'allegato A al D.P.R. 23.08.1982 N. 854 relativo ai contatori di acqua fredda, il Comune addebita la spesa di verifica sulla successiva bolletta.

CAPO III - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 41 INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuti e a quota a essi superiore. Qualora per comprovati motivi tecnici non fosse possibile, l'utente dovrà approntare idonea coibentazione delle condutture.
2. All'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizione tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
3. Nessun tubazione della derivazione d'utenza potrà di norma sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili. Quando non sia possibile, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

ART. 42 COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED ACCESSORI

1. E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua, o con acquedotti non gestiti dal Comune stesso.
2. I sistemi per creare la disgiunzione idraulica tra gli apparecchi di cui al comma 1, del presente articolo e la rete idrica comunale, debbono essere approvati dall'U.T.I.
3. E' ugualmente vietato il collegamento diretto dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

ART. 43 PRESE DI TERRA

1. La derivazione d'utenza dovrà essere elettricamente isolata dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra poi per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.

ART. 44 POMPE DI SOLLEVAMENTO

1. E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guaste alle relative apparecchiature.
2. Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 45 SERBATOI

1. Nel caso in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ART. 46 MODIFICHE

1. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.
2. In caso di inadempienze il Comune ha facoltà di ridurre o sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 47 PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.
2. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare a persone o cose a causa di deficienza degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

ART. 48 VIGILANZA

1. Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della privata proprietà.
2. I dipendenti comunali o gli incaricati/autorizzati del comune hanno pertanto la facoltà di accedere alla privata proprietà, sia per, le periodiche verifiche di consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità, dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.
3. In caso di opposizione o di ostacoli il Comune si riserva il diritto di ridurre la pressione o sospendere l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di ridurre la pressione o sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondono alle direttive del presente Regolamento.
5. Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO V- DISPOSIZIONI VARIE -

ART. 49 SPESE VARIE

1. Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, I.V.A., ecc...nominativi, abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualsiasi natura, saranno a carico degli utenti interessati.

ART. 50 APPICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 51 OBBLIGATORIETA'

1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.
2. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale descrizione, fatto salvo il diritto dell'utente di richiederne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 52 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

1. Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Trento.

ART. 53 ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di aver effetto le precedenti regolamentazioni relative alla fornitura dell'acqua da parte del Comune.

ART. 54 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le presenti norme. Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto dell'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

ART. 55 SANZIONI

1. Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, salvo che il fatto sia previsto e punito da specifiche e più gravi disposizioni statali o provinciali, per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 250,00 a 500,00.

In particolare sono previste le seguenti sanzioni:

- ✓ mancata richiesta sopraluogo ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) € 250,00;
- ✓ mancata stipulazione del contratto: € 500,00;
- ✓ mancata installazione del contatore: € 500,00;
- ✓ infedele auto-lettura: € 250,00;
- ✓ recidiva (almeno due volte consecutive) nella violazione dell'obbligo di auto-lettura dei contatori collocati nelle proprietà private: € 300,00;
- ✓ manomissione dell'apparecchio di misura: € 500,00;
- ✓ manomissione degli impianti: € 500,00;
- ✓ danneggiamenti: € 500,00;
- ✓ utilizzo improprio di idranti pubblici o privati € 500,00;
- ✓ intervento di persona non in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi della L. n.46/90 e ss.mm. € 500,00;

Per tutte le altre irregolarità la sanzione amministrativa verrà quantificata dall'Amministrazione Comunale.

2. Della contravvenzione commessa da minori, rispondono i rispettivi genitori o tutori legali.
3. I rilievi verranno effettuati da un incaricato del Comune (Messo Comunale e/o Polizia Municipale e/o personale dell'Ufficio Tecnico).

ART. 56 PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per il pagamento delle sanzioni si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia nonché le previsioni della L. 24.11.1981 N. 689.

ART. 57 TARIFFE DI VENDITA DELL'ACQUA

1. Le tariffe di vendita dell'acqua sono deliberate dalla Giunta Comunale sulla base dello schema dell'allegato A al presente regolamento ed in attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente per la determinazione delle tariffe stesse.

ART. 58 NORME TRANSITORIE

1. Compatibilmente con le norme di sicurezza e di organizzazione aziendale gli impianti già esistenti, anche se non perfettamente conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, saranno ritenuti idonei dal Comune, che comunque si riserva nell'ambito del Programma di razionalizzazione del servizio, di valutare nel proseguo del tempo eventuali modifiche da apportare agli impianti, negli interessi generali di sicurezza, economicità e di buon funzionamento.
2. Trascorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento qualora l'utente non abbia manifestato, mediante comunicazione scritta, la volontà di disdetta dal contratto di fornitura, il nuovo Regolamento si intenderà accettato ed esplicherà la sua efficacia nei confronti di tutti gli utenti.
3. Nell'ambito del centro storico ed in presenza di un solo contatore per più utenze, fino all'attuazione della completa separazione delle stesse, il canone complessivo sarà ripartito, di comune accordo, fra le varie utenze, ed in mancanza di accordo, in proporzione al numero delle persone presenti anagraficamente (totale consumo : totale persone = consumo pro capite)
4. Su richiesta scritta degli interessati, le operazioni di calcolo di cui al punto 3 verranno effettuate dal Comune che elaborerà una bolletta per ogni singolo utente.

ALLEGATO A
SCHEMA DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

A) Uso domestico con o senza scarico in fognatura

tariffa agevolata per consumo minimo garantito da 0 fino a 2 mc/mese	€/mc.	(Tariffa base unificata - 25%)
tariffa base unificata da 2 fino a 30 mc./mese	€/mc.	(Tariffa base unificata)
tariffa consumi elevati fascia 1 da 30 a 40 mc/mese	€/mc	(tariffa base unificata + 50%)
tariffa consumi elevati fascia 3 oltre 40 mc/mese	€/mc	(tariffa base unificata + 100%)

B1) Uso per innaffiamento e/o scopo edilizio (senza scarico in fognatura)

tariffa base da 0 fino a 10 mc./mese	€/mc.	(Tariffa base unificata)
tariffa consumi elevati fascia 3 oltre 10 mc/mese	€/mc	(tariffa base unificata + 50%)

B2) Uso agricolo irriguo

tariffa base da 0 fino a 10 mc./mese	€/mc.	(Tariffa base unificata)
tariffa consumi elevati fascia 1 da 10 a 30 mc/mese	€/mc	(tariffa base unificata + 50%)
tariffa consumi elevati fascia 2 oltre 30 mc/mese	€/mc	(tariffa base unificata + 100%)

B3) Uso produttivo

tariffa base da 0 fino a 30 mc./mese	€/mc.	(Tariffa base unificata)
tariffa consumi elevati fascia 1 da 30 a 60 mc/mese	€/mc	(tariffa base unificata + 100%)
tariffa consumi elevati fascia 3 oltre 60 mc/mese	€/mc	(tariffa base unificata + 200%)

B4) Uso allevamenti animali

tariffa unica	€/mc	(Tariffa base unificata - 50%)
---------------	------	--------------------------------

bocche antincendio private € 5,00/anno

cantieri edili (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni privi di misuratore) € 5,00

diritto di allacciamento € 70,00 + IVA ad allacciamento